

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, presupposti, limiti, modalità per il conferimento, da parte di Milano & Partners, di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, esterni a *Milano & Partners* (di seguito "**Collaboratori**"), quando essa non possa far fronte alle relative esigenze con il proprio personale.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di assicurare trasparenza, pubblicità ed imparzialità nelle procedure di individuazione dei Collaboratori.

Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., ovvero prestazioni di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, non a carattere subordinato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono.

Incarichi di collaborazione: s'intendono gli incarichi attraverso i quali il collaboratore si obbliga a compiere un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.

Incarichi di studio: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nello svolgimento, nell'interesse di *Milano & Partners*, di una singola attività di studio, approfondimento e raffronto.

Incarichi di ricerca: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta a *Milano & Partners* di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.

Incarichi di consulenza: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali *Milano & Partners* intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare la propria azione.

Art. 3

Esclusioni

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

1

- a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio di *Milano & Partners*, quelli relativi all'affidamento di pareri o assistenza legale in ambito di precontenziosi, nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati;
- b) gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da specifiche normative di settore;
- c) gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata ma un mero rimborso delle spese (quali, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore);
- d) ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative.

Articolo 4

Presupposti per il conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi citati nel presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti da *Milano & Partners* esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti, da intendersi cumulativi:

- a) l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con l'oggetto, le finalità ed il campo di attività di *Milano & Partners*;
- b) *Milano & Partners* deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità di utilizzare personale dipendente per far fronte alle proprie esigenze;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata.

Articolo 5

Limiti al conferimento dell'incarico

Oltre agli altri divieti eventualmente previsti da norme di legge, anche sopravvenute:

- a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità secondo le vigenti normative, quali, ad esempio: i) il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici in assenza della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; ii) il conferimento di incarichi a professori e ricercatori a tempo pieno in assenza della previa autorizzazione del Rettore dell'Ateneo di appartenenza; iv) il conferimento di incarichi agli amministratori della stessa associazione;
- b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati per uno dei reati presupposti previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
- c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con *Milano & Partners*.

Articolo 6

Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni

Milano & Partners procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione, trasparenti, imparziali e adeguatamente pubblicizzate, previa pubblicazione sul proprio sito sotto la voce Amministrazione trasparente per almeno dieci giorni consecutivi di un Avviso di selezione (di seguito, "Avviso"), contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti di carattere soggettivo e di capacità richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) la richiesta di attestazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, o di conflitto di interessi con l'associazione;
- d) la richiesta di attestazione di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i *curricula* e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
- f) i criteri di scelta
- g) la durata dell'incarico e, ove richiesto dalla natura dello stesso, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, le modalità di svolgimento della prestazione e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
- h) il compenso massimo da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
- i) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
- j) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
- k) l'informativa privacy;
- l) l'indicazione dei riferimenti di *Milano & Partners* cui rivolgersi per la richiesta di informazioni sulla procedura.

Articolo 7

Individuazione del soggetto esterno

Milano & Partners procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei requisiti di capacità e del contenuto dei *curricula* dei candidati. Essa può anche disporre un eventuale colloquio.

È facoltà di *Milano & Partners* prevedere, ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e / o la particolare complessità dell'incarico che s'intende conferire.

Articolo 8

Conferimento di incarichi esterni in via diretta

Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo che precede e l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di scelta, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) quando nessuno abbia risposto all'Avviso;
- b) nei casi di urgenza o in altri casi particolari, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative in tempo utile;
- c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
- d) qualora, in relazione alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione.

Articolo 9

Procedura comparativa in presenza di esigenze di riservatezza

Nel caso in cui ricorrano particolari esigenze di riservatezza connesse all'incarico esterno da conferire, Milano & Partners può procedere all'individuazione del Collaboratore attraverso la richiesta di candidatura rivolta ad un numero minimo di tre professionisti, senza necessità di dare pubblicità alla selezione.

La richiesta di candidatura dovrà contenere i medesimi elementi previsti per l'avviso pubblico, elencati all'Art. 6 che precede.

L'individuazione del soggetto esterno a cui conferire l'incarico potrà avvenire, oltre che sulla base dei criteri di cui all'Art. 7, altresì sulla base di ulteriori elementi di valutazione esplicitati nella richiesta di candidatura.

Articolo 10

Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione con il Collaboratore di un contratto di diritto privato in forma scritta *ad substantiam*.

I contratti o gli incarichi possono essere stipulati anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, o mediante posta elettronica.

Articolo 11

Tipologie contrattuali

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono rapporti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni di natura professionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per incarico di natura professionale si intende una prestazione d'opera intellettuale, per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti iscritti ad elenchi ed albi professionali.

Per incarico di collaborazione coordinata e continuativa si intende lo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, coordinata con le esigenze dell'Ente, senza alcun vincolo di subordinazione.

Articolo 12

Liste di accreditamento di esperti

È facoltà di *Milano & Partners* creare una o più liste, eventualmente suddivise per aree di attività e/o valore dell'incarico, alle quali possono iscriversi esperti esterni che intendono essere considerati per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento ("Albi").

Milano & Partners potrà avvalersi degli "Albi" di cui sopra, se ed in quanto istituiti, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento in luogo della procedura di cui al precedente art. 6, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché di pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

Articolo 13

Rinnovo e proroga dell'incarico

In nessun caso è ammesso il rinnovo dell'incarico.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Articolo 14

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed, in particolare, alle norme, anche fiscali e previdenziali, in materia di lavoro autonomo e prestazioni coordinate e continuative.

Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 15

Efficacia

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.